

Dichiarazione dei redditi: verifica delle spese sanitarie

Con la FAQ pubblicata il 17 luglio, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il **prospetto di dettaglio** delle spese sanitarie, disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria, può essere utilizzato, in alternativa ai singoli documenti di spesa, sia in relazione al modello 730 che al modello REDDITI PF.

L'emanazione della FAQ "esplicativa" era stata **annunciata** nella risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-04219 del 9 luglio scorso.

La questione trae origine dalle modifiche all'art. 5 comma 3 del DLgs. 175/2014 apportate dall'art. 6 del DL 73/2022 e applicabili dalle dichiarazioni presentate dal 2023, secondo cui qualora la dichiarazione precompilata venga presentata mediante un CAF o professionista, il controllo formale ai sensi dell'art. 36-ter del DPR 600/73 non è effettuato sui dati delle **spese sanitarie** che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non è più richiesta la conservazione della documentazione.

Il CAF o professionista deve però verificare, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la **corrispondenza** delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata; in caso di difformità, l'Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.

Commentando tale novità normativa, l'Agenzia delle Entrate, nella circolare 19 giugno 2023 n. 14, ha chiarito che, per quanto riguarda le spese sanitarie, in luogo della documentazione (scontrini, ricevute, fatture, ecc.), il

contribuente può esibire il **prospetto dettagliato** delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, effettuata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, con cui attesta che tale prospetto corrisponde a quello **scaricato** dal Sistema Tessera Sanitaria.

Se vi è corrispondenza tra la documentazione (o il prospetto di dettaglio) esibita dal contribuente e le spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, l'importo delle spese sanitarie non viene modificato e il CAF o il professionista è esonerato dalla **conservazione** della relativa documentazione.

Tali chiarimenti della circ. n. 14/2023 sono però contenuti in un paragrafo intitolato "Acquisizione e conservazione del modello 730 e relativi documenti", lasciando quindi intendere che potessero essere applicati solo in relazione ai **modelli 730**, anche se un generale rinvio alla circolare in esame, per ulteriori approfondimenti sulla documentazione da conservare in relazione alle spese sanitarie, è rinvenibile sia nel modello 730 (in Appendice), che nel modello REDDITI PF (in Appendice al Fascicolo 1).

Dubbio che è stato quindi superato con la FAQ pubblicata, la quale ammette un utilizzo **generalizzato** del prospetto di dettaglio delle spese sanitarie disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria, indipendentemente dal modello utilizzato per la presentazione della dichiarazione dei redditi (730 o REDDITI PF).

Resta fermo, come già indicato nella circ. n. 14/2023, che il prospetto deve essere accompagnato da una **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà con cui si attesta che esso corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.

Inoltre, deve ritenersi che l'utilizzo del prospetto in esame

possa avvenire indipendentemente dal fatto che la dichiarazione dei redditi (modello 730 o REDDITI PF) venga presentata utilizzando la dichiarazione **precompilata**, in assenza di esplicite indicazioni al riguardo contenute nella FAQ pubblicata dall'Agenzia.

Tale conclusione è stata infatti esplicitata nella precedente risposta a interrogazione parlamentare, dove si afferma che il citato prospetto "può essere conservato/esibito, in luogo della documentazione attestante le singole spese, anche dai contribuenti che **non intendono** avvalersi del «servizio» web della dichiarazione dei redditi precompilata disponibile nell'area riservata presente sul sito dell'Agenzia delle entrate e che, quindi, compilano e presentano la dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi persone fisiche) in via autonoma".

Al riguardo, la risposta opportunamente precisa che in quest'ultimo caso non trovano applicazione i limiti ai poteri di controllo di cui al richiamato art. 5 del DLgs. 175/2014, limiti che sono specifici della dichiarazione precompilata, in quanto si basano sui dati forniti all'Agenzia delle Entrate da parte di soggetti terzi.

Tali limitazioni sono però applicabili non solo ai modelli 730 precompilati, ma anche ai modelli **REDDITI PF** precompilati, compresi quelli che riguardano contribuenti titolari di partita IVA (*cfr.* art. 1 comma 1-*bis* del DLgs. 175/2014).

Nella FAQ l'Agenzia delle Entrate precisa altresì che resta fermo che se la detrazione per le spese sanitarie "spetta solo in presenza di determinate **condizioni soggettive**, il contribuente è tenuto a conservare ed esibire la relativa documentazione".

(MF/ms)